

Consigli per le Contestazioni

Purtroppo riscontriamo che TRENITALIA sta utilizzando lo strumento disciplinare più frequentemente che in passato e con punizioni per i lavoratori molto più severe pertanto riteniamo opportuno informare i lavoratori dei comportamenti da tenere quando arriva una contestazione.

Le fonti normative sono contenute nel contratto di lavoro articoli 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e nell'articolo 7 della legge 300 del 20/05/1970.

I procedimenti disciplinari devono seguire un iter temporale che se non è rispettato rendono il provvedimento nullo.

Le contestazioni per iscritto devono essere fatte di norma entro 30 giorni dal momento in cui l'Azienda è venuta a conoscenza del fatto contestato.

Entro 10 giorni dalla notifica della contestazione il dipendente può presentare le proprie giustificazioni e per fare ciò può essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (art. 66 comma 5 CCNL Attività Ferroviare).

Il provvedimento disciplinare dovrà essere notificato al lavoratore entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le proprie giustificazioni.

Entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare il lavoratore direttamente o tramite l'organizzazione sindacale a cui conferisce mandato può far ricorso al Collegio di conciliazione e Arbitrato.

I suddetti collegi possono essere richiesti sia alla Direzione Territoriale del Lavoro sia in ambito aziendale con collegi interni costituiti tra azienda e sindacati con la nomina di un presidente di comune accordo. La scelta del collegio a cui rivolgersi spetta al lavoratore.

La sanzione è sospesa fino al pronunciamento da parte del Collegio.

Il Collegio può confermare, annullare o ridurre la sanzione la quale non può essere mai aumentata.

Per gli arbitrati richiesti alla Direzione Territoriale del Lavoro il collegio ha un costo che solo in rari casi è richiesto al lavoratore.

Il mancato rispetto dei tempi porta all'annullamento, in sede di collegio, della sanzione erogata, pertanto è importantissima la verifica e il mantenimento delle prove, conservare le buste con cui sono spedite le comunicazioni oltre alle comunicazioni stesse. Rivolgersi subito all'organizzazione sindacale ancor prima di dare le giustificazioni.

Data in cui l'Azienda è venuta a conoscenza del fatto contestato.

Di norma entro **30 giorni** la contestazione deve essere comunicata al lavoratore. Fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Entro **10 giorni** il lavoratore può produrre le proprie giustificazioni e può essere assistito da un rappresentante sindacale.

Entro **10 giorni** deve essere notificato al lavoratore il provvedimento disciplinare.

Entro **20 giorni** il lavoratore al quale è stata erogata la sanzione può fare ricorso al Collegio di Conciliazione e arbitrato.

Fino al pronunciamento del collegio la sanzione resta sospesa.

I nostri attivisti sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

La Segreteria Regionale

FastMobilità Piemonte